



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 20/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 137441, con la quale il Sig. Giordano Epifanio Maria, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 25/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 137072 del 13/12/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Energia che il Sig. Giordano Epifanio Maria ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 25/12/2019;
- VISTA la nota prot. n. 31639 del 25/07/2019 del Dipartimento Regionale dell'Energia dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima dell'1/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 10806 del 29/01/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2020;
- VISTO il DA n. 893 del 23/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 28/09/1987, reg. n. 25, fgl n. 42, con il quale il predetto dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica ed economica 31/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDR n. 476 del 15/02/1993 con il quale al Sig. Giordano Epifanio Maria sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4 e mesi 3;
- VISTO il DDR n. 462 del 02/02/1994 con il quale al Sig. Giordano Epifanio Maria sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza mesi 7 e giorni 22;
- VISTO il DDG n. 2369 del 05/03/2004 con il quale il Sig. Giordano Epifanio Maria, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 300482 del 27/01/2011 con il quale al Sig. Giordano Epifanio Maria è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza i mesi 6;
- VISTA l'istanza del 05/08/2019 con la quale il Sig. Giordano Epifanio Maria chiede, ai fini di quiescenza, la la maggiorazione di 1/5 del servizio dall'1/09/1978 all'1/09/1979 in qualità di agente Agente di Custodia Ausiliario;



VISTO il Foglio matricolare militare dal quale risulta che il Sig. Giordano Epifanio Maria ha svolto servizio di leva quale Agente di custodia ausiliario presso il Centro di Cassino e successivamente presso la Casa Circondariale di Caltanissetta dall'11/12/1978 all'1/09/1979;  
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 284/77, il dipendente ha diritto alla maggiorazione in ragione di 1/5 per il servizio, dall'11/12/1978 al 1/09/1979 presso l'Esercito Italiano - Casa Circondariale di Caltanissetta, pari a mesi 1 e giorni 23;  
VISTO il foglio matricolare militare;  
VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;  
CONSIDERATO che il Sig. Giordano Epifanio Maria a decorrere dal 29/02/2020 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 29/02/2020	33	9	0
Servizio riconosciuto (DDR n. 476 del 15/02/1993)	4	3	0
Servizio ricongiunto (DDR n. 462 del 02/02/1994)	0	7	22
Periodo riscattato ( DDS n. 300482 del 27/01/2011)	0	6	0
Servizio militare dall'1/09/1978 all'1/09/1979	1	0	1
Maggiorazione art. 3 l. 284/77	0	1	23
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Giordano Epifanio Maria, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 FEB 2020



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim  
Bologna  
F.to

VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ad interim  
Pio Guida  
F.to

originale agli atti d'ufficio